

Roma, 4 giugno 2021

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

Segnalazione

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2021_120_S

OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Imposta di successione e donazione al momento dell’attribuzione al beneficiario**

L’Agenzia delle Entrate, nelle recenti Risposte ad interpello del 18 maggio 2021, n. 351 e 352, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in tema di trattamento fiscale dei trust, sia ai fini delle imposte dirette che delle imposte indirette, nonché con riferimento agli obblighi di compilazione del cd. “Quadro RW”. Nella risposta a interpello del 18 maggio 2021, n. 352, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di revoca del trust, con ritorno del patrimonio vincolato in trust nella titolarità del disponente, si applicano le imposte di registro ed ipotecaria e catastale in misura fissa. Ciò sulla base del fatto che, nella fattispecie, difetta qualsiasi arricchimento in quanto il beneficiario dell’attribuzione coincide col soggetto allora disponente. La risposta in esame conferma le conclusioni contenute nella risposta n. 106/2021. Tale conclusione è valida, secondo l’Agenzia delle Entrate, “nel presupposto che la revoca del Trust sia totale, che lo stesso cesserà di esistere e che i beni immobili restituiti ai disponenti siano i medesimi beni immobili segregati in trust e, specificamente, che gli immobili conferiti da ciascun disponente ritorneranno nella proprietà di ciascuno di essi”. In realtà, la medesima conclusione dovrebbe essere ritenuta valida in presenza di qualsiasi revoca, anche non totale, dei beni in trust, stante l’asserita “assenza di un trasferimento intersoggettivo”. Sarebbe opportuno un chiarimento a riguardo. Più articolate sono le considerazioni svolte nella risposta del 18 maggio 2021, n. 351. In tale risposta, l’Agenzia delle Entrate esamina il caso di un trust statunitense, con beneficiario residente in Italia, istituito da un disponente fiscalmente residente negli Stati Uniti, zio del beneficiario. Il trust aveva ad oggetto la gestione di valori mobiliari. Il trustee aveva effettuato un’attribuzione a favore del beneficiario nel novembre del 2020. Il beneficiario era deceduto prima dell’attribuzione. L’istanza di interpello viene presentata dalle eredi del defunto beneficiario, al fine di avere conferma degli obblighi ad esse spettanti. In relazione a tale fattispecie l’Agenzia delle Entrate chiarisce che: L’imposta sulle successioni e donazioni trova applicazione al momento dell’attribuzione ai beneficiari dei beni e/o diritti vincolati in trust; In relazione alle attività detenute dal trust, il beneficiario individuato deve compilare il quadro RW in qualità di titolare effettivo; I redditi prodotti da parte di un trust estero sono attribuiti al

beneficiario individuato, a prescindere dalla distribuzione, e costituiscono redditi imponibili in capo a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 44 comma 1, lett. sexies, TUIR.

Fonte: Osservatorio Welth MGMT, *Imposta sulle successioni e donazioni al momento dell'attribuzione al beneficiario*, 28 maggio 2021.

➤ **Banche popolari: riforma legittima per il Consiglio di Stato**

La VI Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4169 depositata oggi ha in parte dichiarato improcedibili e in parte rigettato i motivi di ricorso diretti a contestare la legittimità della riforma delle banche popolari introdotta dal Dl n. 3/2015 convertito dalla legge n. 33/15 e dalle disposizioni attuative approvate dalla Banca d'Italia. Lo comunica palazzo Spada con una nota. In particolare, i giudici amministrativi, dopo avere ricostruito gli obiettivi di interesse generale perseguiti in via normativa e avere ritenuto ragionevoli e proporzionate le misure previste per il loro conseguimento, hanno confermato la «legittimità delle disposizioni con cui è stato prescritto un limite di attivo di 8 miliardi di euro, oltre il quale precludere l'utilizzo della forma giuridica della banca popolare e consentire lo svolgimento dell'attività bancaria con la forma della società per azioni, ritenuta dal Consiglio di Stato maggiormente coerente al modello di business degli operatori di maggiori dimensioni e funzionale ad assicurare la realizzazione degli obiettivi di rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito». I giudici amministrativi hanno precisato che il modello organizzativo della società per azioni è «idoneo e necessario per assicurare il celere reperimento di capitale sul mercato, anche al fine di prevenire crisi bancarie che, in ragione delle interconnessioni tra gli istituti di credito, specie di grandi dimensioni, operanti in ambito non meramente locale, potrebbero produrre un effetto di contagio all'intero sistema, con riflessi anche in altri settori economici». La riforma del 2015 ha inoltre posto limiti al rimborso delle azioni in caso di recesso del socio, limiti ritenuti ammissibili dal Consiglio di Stato «soltanto se proporzionati, non potendo eccedere quanto necessario in ragione della situazione prudenziale della singola banca popolare interessata». Tra le misure che hanno avuto il placet del Consiglio di Stato ci sono anche le modifiche alle maggioranze per assumere le delibere assembleari «aventi ad oggetto anche le trasformazioni di banche popolari in società per azioni, perché si trattano di misure funzionali a garantire l'obiettivo perseguito dalla riforma, di assicurare il rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito, favorendo le relative operazioni di riorganizzazione societaria». Infine i magistrati amministrativi hanno ricordato che è stato attribuito alla Banca d'Italia un potere di attuazione della riforma normativa, ritenuto, tuttavia, «limitato alla definizione delle condizioni tecniche necessarie per consentire il rispetto dei coefficienti patrimoniali minimi stabiliti dalla normativa prudenziale europea, senza, dunque, alcuna possibilità per la Banca d'Italia di svolgere una valutazione politico-discrezionale sugli interessi in gioco».

Fonte: *Banche popolari: riforma legittima per il Consiglio di Stato*, in *Il Sole 24Ore*, 31 maggio 2021.

➤ Prestazioni di servizi e accordi transattivi con clienti UE: regole Iva

Nella risposta all'istanza di interpello n. 356/E del 19.05.2021 l'Agenzia affronta il trattamento ai fini Iva delle somme dovute a seguito della stipula di un accordo transattivo intercorso tra un operatore italiano ed un soggetto intracomunitario. Trattasi, nello specifico, di una società italiana che aveva stipulato due distinti accordi di fornitura con un cliente stabilito in un altro Stato membro, aventi ad oggetto la realizzazione e la fornitura di sistemi di comunicazione satellitare. La consegna dei beni, la cui produzione è stata affidata alla società italiana (istante), doveva avvenire presso un magazzino ubicato in Italia, in ottemperanza agli accordi contrattuali tra le parti (Purchase Agreement). Il cliente Ue aveva inoltre versato degli acconti negli anni 2015 e 2016, fatturati regolarmente con Iva dal fornitore italiano, attesa la consegna della merce su suolo nazionale. Si ricorda che è dovuta l'imposta nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7-bis D.P.R. 633/1972, quando manca la movimentazione materiale del bene dall'Italia allo Stato membro del cliente Ue (non trova applicazione la non imponibilità Iva prevista dall'articolo 41 D.L. 331/1993). Nel 2018 il cliente intracomunitario comunica al fornitore la volontà di interrompere la fornitura, da cui scaturisce una contestazione tra le parti, conclusasi con: un accordo transattivo (denominato Settlement Agreement) volto a dirimere ogni reciproca pretesa riconducibile ai due preesistenti Purchase Agreements nonché a stabilire che - dopo il periodo di sospensione - ogni rapporto commerciale tra le parti risulterà regolato da un nuovo accordo; un nuovo accordo di fornitura, la cui regolamentazione tecnica ed economica non è in alcun modo influenzata da quanto accaduto, diretto a regolamentare esclusivamente i nuovi rapporti. L'accordo transattivo prevede inoltre che il cliente corrisponda alla società interpellante una somma forfettaria, a fronte della reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa riconducibile agli intercorsi rapporti di cui ai Purchase Agreements e a copertura dei costi sostenuti dall'istante fino al momento della sospensione della fornitura. L'Agenzia delle entrate viene interpellata per conoscere il trattamento Iva da riservare alle somme concordate nell'accordo transattivo, che il soggetto passivo Iva italiano dovrà incassare in attuazione del predetto Settlement Agreement. Nella risposta 356/E/2021 le Entrate ricordano che occorre, in primo luogo, indagare sulla "funzione economica" delle suddette somme verificando: se le stesse costituiscano l'effettivo corrispettivo di una cessione di beni e/o di un servizio fornito nell'ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da prestazioni sinallagmatiche, condizione sintomatica della sussistenza di nesso diretto tra la cessione di beni e/o il servizio reso e il controvalore ricevuto (sentenze 8 marzo 1988, causa 0102/86, causa C-16/93, causa C-174/00, causa C-210/04); ovvero se le stesse siano versate a titolo di liberalità oppure abbiano natura meramente risarcitoria (carenza del presupposto oggettivo). Con riguardo alla nozione di prestazione di servizi l'articolo 24, comma 1, della Direttiva comunitaria n. 112/2006 stabilisce che "si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce una cessione di beni".

Fonte: Clara Pollet e Simone Dimitri, *Prestazioni di servizi e accordi transattivi con clienti UE: regole Iva*, in ecnews.it, 24 maggio 2021.

I migliori saluti.

LF/ci

La Segreteria

